

CASI PARTICOLARI

SMARRIMENTO O FURTO

In caso di **smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo**, per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare **denuncia alle competenti Autorità di Polizia**. Esaminata la denuncia, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all' Unioncamere il duplicato della copertina del documento in questione, che dovrà essere compilata in modo identico all' originale e completerà il Carnet con il numero dei fogli necessari all'operatore per completare i suoi viaggi.

In caso di **smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato**, il titolare dovrà ugualmente sporgere **denuncia alle competenti Autorità**, nella quale dovrà essere dichiarato se **la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato**. Il titolare dovrà presentare alla **Camera di Commercio copia della suddetta denuncia**, corredata della dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (**copia volet relativo**). In mancanza della documentazione di reimportazione, la Camera dovrà trasmettere copia della denuncia alla Direzione Generale Assitalia - Ramo Cauzioni - Ufficio Sinistri –Corso d'Italia, 33 - 00198 ROMA – e all'Unioncamere e **il rilascio di ulteriori Carnets A.T.A. potrà avvenire solo dietro nulla osta dell'Unioncamere**.

Per i prodotti orafi, in caso di smarrimento o furto dei carnets rilasciati, la Camera di Commercio tratterrà la polizza per un periodo minimo di due anni dopo la scadenza del carnet.

REIMPORTAZIONE RITARDATA

Qualora la reimportazione avvenga **entro un mese dal termine di scadenza** e le merci risultino in dogana, **la dogana stessa potrà consentire la reimportazione ritardata delle merci.**

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla dogana competente l'autorizzazione alla reimportazione, **allegando alla domanda il benestare della Camera di Commercio emittente** (rimessa in termini). Questo non esonera, comunque, il titolare dall'eventuale pagamento di somme eventualmente richieste da dogane estere.

RIESPORTAZIONE DOPO LA DATA DI SCADENZA

Premesso che il **carnet ATA non può essere prorogato**, la riesportazione dopo i termini **può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere.**

La riesportazione effettuata fuori termine, **può comunque costituire irregolarità** e far sorgere **l'obbligo del pagamento di diritti**, come se la merce fosse stata immessa in consumo.

RICHIESTA DI UN CARNET SOSTITUTIVO

Quando il carnet sta per scadere e **la merce non può essere riesportata entro i termini previsti**, il titolare deve verificare se, nel Paese in cui si trovano le merci, **la Dogana locale accetta un carnet sostitutivo**. In tal caso, prima della data di scadenza del carnet originario, può essere richiesta **alla Camera di Commercio l'emissione di un carnet sostitutivo.**

La validità massima del nuovo documento sarà di **un anno dalla data di emissione**, la documentazione necessaria ed i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un carnet. I due documenti dovranno essere presentati contestualmente per la necessaria convalida sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione sia alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce.

La procedura di **emissione del carnet sostitutivo** è da considerarsi **eccezionale** e può essere accordata quando sia effettivamente provata l'impossibilità di riesportare le merci entro la data di validità ed inoltre sia stato acquisito **l'assenso delle Autorità estere**. **In nessun caso potrà essere emesso un secondo carnet sostitutivo.**

La mancata regolarizzazione del carnet originario, da parte dell'Autorità estera al momento dell'accensione del carnet sostitutivo, **costituisce motivo di irregolarità** ed impegna la responsabilità del titolare per il **pagamento di eventuali diritti doganali esigibili**.

MANCATA RESTITUZIONE DEL CARNET

Nel caso di mancata restituzione di carnets scaduti, **entro il termine di 8 giorni dalla scadenza** la Camera dovrà invitare la ditta o la persona interessata a restituire il documento o a fornire chiarimenti sul mancato adempimento.

Qualora il carnet fosse nel frattempo **contestato**, la Camera di Commercio chiederà alla ditta **il rimborso dei diritti doganali eventualmente pagati dall'Unioncamere**, anche se successivamente sarà accertata la regolarità del documento. Ciò in quanto, non avendo reso possibile, nel termine stabilito dalla Convenzione la presentazione della documentazione attestante la regolarità dell'operazione alle Autorità doganali che

ne hanno fatto richiesta, **il titolare rimane responsabile del pagamento delle somme versate.**

Inoltre la Camera di Commercio, **a suo insindacabile giudizio**, potrà **rifiutare il rilascio di ulteriori carnets allo stesso titolare**, non essendo state rispettate le norme previste sul modulo di domanda.

NORME DOGANALI E VALUTARIE

Le norme doganali che disciplinano in Italia e all'estero l'utilizzazione del carnet ATA, sono riassunte nelle **istruzioni stampate sul retro della prima copertina dei carnets**, di cui si raccomanda agli operatori attenta lettura.

Si precisa, comunque, che le operazioni temporanee effettuate con carnets ATA non sono soggette alle norme valutarie, alle quali però è assoggettata l'esportazione definitiva.

Inoltre, è da tenere presente che tutte le disposizioni interne di ciascuno Stato che regolano l'importazione (diverse delle restrizioni quantitative), **devono essere osservate anche dai titolari dei carnets ATA.**